

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE COTRAL SPA CON RELATIVO SERVIZIO DI RILEVAMENTO TAGLIE, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE PRESSO GLI IMPIANTI DEI CAPI. CPV 18110000-3- RUP FEDERICA PANGRAZI- DEC ..... CIG.....**

### TRA

**COTRAL**, con sede in Roma, via B. Alimena n. 105, codice fiscale, partita iva [●], qui rappresentata da [●], nella sua qualità di [●] munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere il contratto, che qui si allega in copia come **Allegato** \_\_ (d'ora innanzi, **anche "Cotral" e/o "Committente" e/o "Stazione Appaltante"**)

### e

....., con sede in ....., Via ..... n. ...., codice fiscale e partita iva [●], iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] al n. [●], qui rappresentata da [●], nella sua qualità di [●], munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere il contratto, che qui si allega in copia come **Allegato** \_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo \_\_\_\_\_, costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

2- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

nonché l'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_.

(d'ora innanzi anche **"Appaltatore"** e/o **"Affidatario"** e/o **"Impresa"**)

(il Committente e l'Appaltatore di seguito definiti, singolarmente, la **"Parte"** e, congiuntamente, le **"Parti"**)

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del CDA n. 50 del 17 settembre 2025, è stata autorizzata la Procedura Aperta n. 16/2025 da esperirsi mediante Richiesta di Offerta in Busta Chiusa Digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 25, 71 e 108 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, per l'affidamento dell'Accordo Quadro per la fornitura di capi di vestiario da lavoro per il personale della Cotral Spa con relativo servizio di rilevamento taglie, confezionamento e distribuzione presso gli impianti dei capi;

- con comunicazione prot PU [.....], Cotral ha disposto l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in favore di [.....]

### Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 Premesse

Le premesse del presente Accordo Quadro e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, la documentazione della procedura di gara di cui alle premesse e, comunque, i moduli di dichiarazione l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentati in sede di gara.

Il presente Accordo è regolato:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche il "Codice dei contratti pubblici" e/o il "Codice") e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, inclusi a titolo esemplificativo il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per questi ultimi limitatamente alle parti applicabili) ove non diversamente previsto nel presente contratto, CS ed atti di gara;
- b) D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- c) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni più aggiornate, in particolare il D.lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, e loro eventuali successive modificazioni nonché ogni altra norma attinente le prestazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;
- d) tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili all'appalto in oggetto emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo delle prestazioni, l'Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione, compenso o indennizzo, contro l'Amministrazione Appaltante;
- e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Al presente contratto si applica altresì il Protocollo di integrità sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta di gara e le clausole ivi richiamate.

L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto (i) delle misure restrittive vigenti, adottate, promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; (ii) di ogni altra misura restrittiva di natura commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure di export control); nonché (iii) delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare, per Cotral la violazione delle normative di cui al paragrafo precedente o l'imposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse, inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i., anche attraverso l'inserimento, ove opportuno, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con cui ciascuno di essi assume i medesimi obblighi di cui ai punti precedenti.

In riferimento a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a comunicare a Cotral qualsiasi variazione successiva in merito alle dichiarazioni rese.

Le Parti dichiarano e riconoscono che il presente articolo si applica nella misura in cui non comporti la violazione del Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. "anti-boycott" applicabile.

Nel caso di violazione da parte dell'Appaltatore delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti punti del presente articolo Cotral si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

## **Art. 2 – Oggetto**

Il presente Accordo ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di capi di vestiario da lavoro per il personale della Cotral Spa con relativo servizio di rilevamento taglie, confezionamento e distribuzione

presso gli impianti dei capi, come descritto all'art 2 del Capitolato Speciale, denominato "Fornitura di vestiario al personale della Cotral Spa con relativo servizio di rilevamento taglie, confezionamento e distribuzione a cura dell'aggiudicataria." Edizione 2025 (d'ora in seguito anche CS) e allegati A e B, che costituisce parte integrante del presente Atto.

Il confezionamento dei capi e dei prodotti deve essere fatto in conformità alle Specifiche Tecniche riportate sul documento "Specifiche Tecniche Vestiario 2025" \_Allegato A cit.).

Al presente Accordo sarà data esecuzione tramite Ordini di Acquisto.

### **Art. 3- Importo**

L'importo massimo complessivo è pari ad € .....oltre IVA, quale importo massimo stimato dell'Accordo, per la durata di 4 anni.

L'importo è presunto in quanto l'effettivo numero di capi da fornire sarà comunicato da Cotral come descritto all'art 6 del CS.

L'importo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza è pari ad Euro 0,00 (zero/00).

Ai sensi dell'art. art. 125 comma 1 d.lgs. n. 36/2023 è prevista in favore dell'Appaltatore, ove richiesta in sede di emissione degli Ordini di Acquisto, la corresponsione di un'anticipazione del 20% (venti per cento) sul corrispettivo della prestazione contrattuale, in ogni caso dopo la contrattualizzazione e, comunque, dopo l'effettivo inizio delle rispettive prestazioni debitamente accertato dalla Direzione dell'esecuzione.

L'anticipazione sarà corrisposta anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

L'anticipazione verrà erogata da Cotral solo previa presentazione di idonee garanzie fideiussorie bancarie o assicurative di importo pari alle rispettive anticipazioni, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo di dette garanzie verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione contrattuale, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Cotral. L'Appaltatore decadrà dall'anticipazione con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione contrattuale non dovesse procedere per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali pattuiti; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Sono comprese e compensate nel corrispettivo tutte le spese, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo necessarie per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

### **Art. 4 - Durata dell'affidamento**

L'Accordo, salvo l'esercizio delle eventuali opzioni previste, avrà la durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Per validità dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale possono essere emessi gli Ordini di Acquisto, anche qualora le prestazioni correttamente e tempestivamente richieste dovessero essere eseguite o concludersi dopo detta scadenza.

Nel corso di validità dell'Accordo Quadro, infatti, verranno corrisposti esclusivamente i corrispettivi contrattualizzati per le prestazioni effettivamente ordinate e correttamente eseguite.

Resta fermo in ogni caso che l'aggiudicataria non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste con i suddetti ordini e conseguentemente non rese in sede di esecuzione dell'Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consumato l'importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.

L'Accordo Quadro non costituisce alcun impegno del Committente ad acquistare i prodotti e, pertanto, l'aggiudicataria non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla stipulazione dei predetti Ordini di Acquisto.

L'aggiudicataria si obbliga inoltre, su richiesta del Committente, da comunicare entro 180 giorni prima della scadenza del quarto anno, a proseguire l'Accordo per la fornitura di massa vestiario per un ulteriore biennio a parità di condizioni tecniche/economiche.

#### **Art. 5- Disciplina del rapporto**

Il rapporto contrattuale, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dal presente Accordo, è altresì disciplinato dal Disciplinare e dal CS nonché dall' offerta tecnica e dall'offerta economica dell'Appaltatore, presentate in sede di gara.

#### **Art. 6 - Dimensionamento delle prestazioni**

Il dimensionamento delle prestazioni fornitura dovrà rispettare quanto previsto all'art 6 del CS.

Il quantitativo indicato per ogni singolo capo e prodotto negli atti di gara, ha un valore puramente orientativo. Il numero effettivo dei capi e dei prodotti da confezionare e consegnare al singolo dipendente, secondo quanto definito dal CS, corrisponderà esclusivamente a quello che sarà richiesto dal Committente all'Appaltatore con gli Ordini di Acquisto, oltre un quantitativo, pari al 10% circa, quale scorta di magazzino, che sarà concordato e definito tra le Parti durante l'esecuzione contrattuale.

L'eventuale rimanenza di capi di vestiario, o prodotti confezionati, ordinati dal Committente con le modalità di cui sopra ma non consegnati, sarà comunque acquistata dal Committente al termine dell'Accordo.

I capi e i prodotti dovranno essere realizzati in conformità alle Specifiche Tecniche riportate sul documento "Specifiche Tecniche Vestiario 2025 " (Allegato A cit.) ed indicate nella colonna "b" "RIF. SPECIFICA TECNICA " della Tabella n. 1 art 6 del CS.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto prescritto all'art 6 del CS.

#### **Art. 7 - Modalità di esecuzione del servizio e di consegna**

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni riportate agli artt. 6,8,9,11,12,13,14,17,24 e 28.

#### **Art. 8 - Prescrizioni relative al personale dipendente dell'Appaltatore**

Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nel corso dell'appalto, nonché da quello integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

L'Appaltatore è impegnato all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

#### **Art. 9 - Oneri, obblighi, spese ed adempimenti a carico dell'Appaltatore**

È a carico dell'Appaltatore, e quindi è compreso e compensato dai prezzi contrattuali, qualsivoglia responsabilità e/o onere e/o obbligo e/o spesa e/o adempimento di qualunque genere e natura, nessuno escluso, anche se non previsto nel CS ma che comunque l'Appaltatore debba sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttamente che indirettamente, dall'obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte, nell'assoluto rispetto della vigente normativa in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'appalto, nonché nel rispetto del CS, dei lavori e di quant'altro costituisce l'oggetto dell'affidamento.

In nessun caso, comunque, sono accolte da Cotral richieste economiche aggiuntive rispetto all'importo pattuito, o condizioni diverse da quelle contenute nel CS, motivate dalla necessità di trasferimenti, anche temporanei, trasferte dei dipendenti, difficoltà logistiche e di qualsivoglia altro genere e natura che l'Appaltatore debba affrontare per raggiungere le località comunque interessate dall'affidamento. Per quanto non ulteriormente specificato si rinvia alle prescrizioni di cui all'art 12 del CS.

#### **Art. 10- Controlli e verifica di conformità**

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alla verifica sulla piena e corretta esecuzione del contratto nonché alla corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto la "messa a disposizione" dei capi per l'eventuale esecuzione della verifica di conformità almeno 10 giorni prima dell'ultimazione della produzione degli stessi.

Per la verifica di conformità si rinvia a quanto previsto dall'art 13 del CS.

#### **Art. 11 - Variazioni dell'entità delle prestazioni**

Si rinvia all'art. 3 del CS.

#### **Art. 12- Metodo di valutazione e compenso**

Il numero dei capi che formerà l'oggetto della fornitura, del servizio di rilevamento taglie e del servizio di distribuzione e consegna presso i depositi, di cui al presente Capitolato Speciale, sarà esclusivamente quello richiesto dal Committente con gli Ordini di acquisto.

Per ogni capo verrà riconosciuto il prezzo indicato in sede di offerta.

#### **Art. 13- Corrispettivo, contabilizzazione, fatturazione e pagamenti**

Il corrispettivo dell'Appaltatore per l'esecuzione del contratto sarà pari all'offerta formulata ed approvata, I.V.A. esclusa ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd split payment), ad esclusione dei corrispettivi soggetti a reverse charge.

Il corrispettivo dovuto sarà versato all'Appaltatore, previa verifica della corrispondenza tra l'importo di fornitura/prestazione consegnata/erogata (cd Entrata Merce) ed l'importo richiesto, previa presentazione di fattura in regime di "Split Payment" da inviare in formato elettronico ai sensi della L. n. 205/2017 e successivi Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le regole tecniche stabilite dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Per consentire la ricezione delle fatture nel formato XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche intestate a Cotral sono i seguenti: Nazionalità: IT; Codice Fiscale e Partita IVA: 06043731006; Denominazione: Cotral SPA; Indirizzo: Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 Roma (RM); Codice Destinatario SDI: **OG6TBBX**.

Le fatture dovranno contenere, oltre l'imponibile e l'importo delle eventuali spese esenti, anche l'importo dell'IVA con la codifica prevista per le operazioni assoggettate a split payment. Ai sensi dell'art. 17 ter, comma 1-sexies del DPR 633/72 la disciplina dello "split payment" non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973. Il flusso potrà contenere degli allegati, in formato pdf anche compresso in formato ZIP (ad es. copia del DDT, dell'Ordine di Acquisto SAP, delle relazioni, dei consumi ecc. giustificativi spese esenti) e la fattura ovvero i documenti allegati potranno richiamare il numero dell'Entrata Merce SAP o documento equivalente, elementi utili per le fasi di accertamento e registrazione della transazione.

L'emissione delle fatture dovrà avvenire successivamente al ricevimento della merce o all'effettuazione del servizio, a seguito di accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione o responsabile della fornitura/prestazione del Committente, della rispondenza della fornitura/prestazione resa alle prescrizioni previste nel Capitolato/contratto (salvo eventuali anticipazioni previste dalla normativa sugli appalti).

Per forniture effettuate da soggetti non residenti si dovrà tenere conto delle eventuali normative che disciplinano le specifiche casistiche.

La fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, il numero dell'Ordine di Acquisto (SAP) ricevuto, il codice CIG e, ove previsti, il codice CUP ed il riferimento al Documento di Trasporto.

Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo SdI (Sistema di Interscambio) e complete dei riferimenti indicati al comma che precede, saranno liquidate, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 231/2002 così come modificato dal D.lgs n. 192/2012:

- entro 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento della fattura;
- ove, eccezionalmente, l'accertamento della fornitura/prestazione avvenga successivamente alla ricezione della fattura, entro 30 giorni decorrenti dalla data di accertamento. L'accettazione dovrà avvenire comunque entro 30 giorni dalla consegna della merce o prestazione del servizio;
- nei tempi diversamente concordati tra le parti, purché nei termini di legge.

Ai fini del pagamento, l'Appaltatore allega al contratto ovvero trasmette prima della maturazione del corrispettivo, a Cotral, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti:

- 1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;
- 2) le generalità e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato con l'impegno a comunicare ogni variazione.

Cotral si riserva di richiedere la compilazione di un "Modulo Acquisizione Dati" al fine di censire l'Appaltatore nei propri sistemi informativi contabili.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n. 13/2018, prima dell'erogazione del corrispettivo, per i pagamenti effettuati "a qualunque titolo" superiori ad € 5.000, Cotral deve verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell'erario a carico dell'Appaltatore, tramite apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione; laddove emerga una situazione di inadempimento, Cotral è tenuta a sospendere il pagamento nei confronti dell'Appaltatore per l'importo pari all'inadempienza segnalata. Nel caso di una differenza a favore del fornitore, Cotral è "automaticamente" autorizzata a versare tale somma; in caso di notifica di atto esecutivo (Atto Pignoramento Presso terzi - P.P.T.) Cotral verserà nei termini di legge la somma all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con conseguente sospensione della decorrenza dei termini di pagamento; in caso di mancata notifica dell'Atto di Pignoramento entro il termine di 60 gg, potrà essere versata al fornitore la somma inizialmente bloccata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione è altresì subordinato alla trasmissione/acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità, ai sensi di legge.

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sarà effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di stipula del contratto in ambito di tracciabilità dei flussi finanziari,
- b) a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di stipula del contratto in ambito di tracciabilità dei flussi finanziari.

In presenza di motivi di applicazione di penalità, il Committente, esperito il processo previsto di contraddittorio con il fornitore di cui all'allegato 1.2 al D.lgs. 36/2023, procederà ad emettere apposita fattura.

La regolazione della suddetta fattura per penalità dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento della fattura. Cotral potrà alternativamente procedere a compensazione della suddetta fattura per penalità con gli importi relativi alle fatture emesse dal fornitore in relazione alle prestazioni rese/forniture consegnate ovvero tramite escussione della cauzione contrattuale, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell'importo prescritto.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., lì dove ne ricorrano i presupposti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni Cotral opererà una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformità, previo rilascio Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Per la disciplina di Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo, si rimanda all'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

Il pagamento degli interessi di mora sarà versato all'Appaltatore, previa acquisizione di idoneo documento contabile, ovvero della fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente al

prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e controllo della corrispondenza con le scritture contabili.

Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs. 231/2002 l'Appaltatore, qualora le richieda, dovrà emettere e trasmettere idoneo documento contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente alla distinta ed alla copia dettagliata delle stesse.

#### **Art 14 - Revisione dei Prezzi**

Ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS), pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT, per settore economico ATECO 14.12. "Confezione di indumenti da lavoro". Il monitoraggio è mensile.

#### **Art. 15- Interessi di mora**

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 231/2002 così come modificato dall'art. 1 c. 1 lett. d) ed e) del D.lgs. n.192/2012, in caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso legale vigente al momento della maturazione degli interessi medesimi maggiorato di otto punti percentuali.

#### **Art. 16 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari è stato attribuito il seguente numero CIG .....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

L'appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 17 Penalità**

Così come previsto all'art. 17 del CS, l'Appaltatore è soggetto a penalità per inadempienze nell'esecuzione della prestazione o per altre violazioni di quanto stabilito nel CS ed in tutti i documenti di gara, che non comportino la risoluzione per inadempimento.

L'applicazione delle penalità viene preannunciata dal Committente a mezzo @ PEC.

Le eventuali osservazioni dell'Appaltatore sulle penalità dovranno pervenire o risultare trasmesse entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Committente. In caso contrario la penale si intende accettata.

Al pagamento delle penalità l'Appaltatore provvederà a seguito di emissione di regolare fattura da parte del Committente.

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali riferiti ai tempi di confezionamento, il Committente applicherà una penale pari allo 0,5 per mille (zerovirgolacinquepermille) dell'importo della consegna annuale dei capi ove consegnati oltre il termine del 150 gg previsto, calcolando ed applicando detta penalità per ogni giorno naturale e consecutivo successivo al termine sopra indicato.

Le penalità potranno essere applicate sino ad un massimo dell'10 % dell'importo del ritardo comunque considerato.

Protraendosi il ritardo oltre il 40° giorno senza che il fornitore abbia ottemperato a quanto previsto, il Committente fisserà un termine ultimo per la consegna, trascorso il quale il contratto si intenderà risolto.

di diritto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della relativa cauzione da parte del Committente, fatta salva ogni azione per il maggior danno subito.

#### **Art. 18 – Risoluzione**

Si applica l'art. 122 del D. Lgs 36/23 e smi.

Ferma restando l'applicazione delle penalità e il risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di risolvere l'accordo, per fatto o causa dell'Aggiudicataria, nei casi di:

- a. raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- b. verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;
- c. cessione totale o parziale dell'accordo e/o degli ordini;
- d. mancato reintegro della cauzione definitiva dell'accordo e/ dei singoli Ordini per i quali è richiesta;
- e. azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell'Aggiudicataria;
- f. avvio di procedure concorsuali;
- g. frode, colpa grave, grave negligenza.
- h. violazione delle prescrizioni sulla riservatezza
- i. secondo collaudo dei materiali con esito sfavorevole

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza del servizio/fornitura effettuato ai requisiti e prescrizioni del presente Capitolato, Committente procederà a diffidare l'Aggiudicataria mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché l'avvertimento che - in caso di inosservanza - si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicataria.

Il permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicataria.

La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicataria, nonché sulle cauzioni prestate.

Con la risoluzione del contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'aggiudicataria.

L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione, ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicataria nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'Aggiudicataria e, ove questi non siano sufficienti, dai depositi cauzionali, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dell'aggiudicataria

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'aggiudicataria.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo soggetto che ha sottoscritto il contratto.

L'emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all'aggiudicataria.

La risoluzione del contratto, per fatto o causa dell'aggiudicataria, comporta l'incameramento della/e cauzione/i definitiva/e, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al Committente

#### **Art. 19 – Recesso**

Il Committente può recedere nei casi e con le modalità descritte nell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Committente può, altresì, recedere dal contratto:

- a) per giusta causa;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio;



d) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;

e) in caso di fallimento dell'Appaltatore;

f) in caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;

g) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

h) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;

i) in caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

l) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

m) in caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora il Committente non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

Nelle ipotesi sopra elencate, il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dall'Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

#### **Art. 20- Sospensioni per causa di forza maggiore**

Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore:

- Calamità naturali;
- Scioperi documentati dal personale dell'assuntore;

Il ricorrere durante l'esecuzione dell'appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e dimostrato tempestivamente all'Impresa.

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire giustificato motivo per la sospensione o ritardo nella esecuzione delle consegne.

#### **Art. 21- Subappalto**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nell'appalto.

L'Accordo e gli Ordini di Acquisto non possono essere ceduti, a pena di nullità, salvo quanto previsto dal Dlg. 36/2023 e smi.

In considerazione della natura dell'oggetto dell'appalto contratto, il Committente ammette la possibilità di ricorrere al subappalto, nei termini e con le modalità di cui al Dlg. 36/2023 e smi.

Il subappalto in violazione di quanto previsto dal Dlg. 36/2023 e smi, fa sorgere, in capo al Committente, il diritto di risolvere il contratto ai sensi e agli effetti di quanto previsto nel presente Capitolato

#### **Art. 22 - Divieto di cessione dell'appalto**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Accordo e gli Ordini Applicativi, a pena di nullità della cessione stessa.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti di Cotral fino a che il "cessionario", o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni e consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D.lgs. n. 36/2023.

Nei sessanta giorni successivi Cotral potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, nei casi previsti dal D.lgs. n. 36/2023.

In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

### **Art. 23 – Cessione dei crediti**

Si applica quanto disposto dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023.

### **Art. 24 – Cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti, l'aggiudicataria dovrà costituire, per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, una garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., pari al 2% dell'importo dell'Accordo Quadro, senza l'applicazione di maggiorazioni o riduzioni.

Si precisa che per gli Ordini di acquisto di importo inferiore ad € 40.000, IVA esclusa, non verrà richiesta la garanzia definitiva.

Ai fini della sottoscrizione degli Ordini di acquisto di importo superiore ad € 40.000, IVA esclusa, verrà richiesta una garanzia definitiva pari al 10% del valore degli Ordini stessi con le modalità di calcolo della maggiorazione prevista dall'art. 117 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Alla garanzia definitiva degli Ordini di acquisto di importo superiore ad € 40.000, IVA esclusa, si applicano le riduzioni previste all'art. 106 comma 8 del Codice.

### **Art. 25 – Requisiti di ordine generale e morale**

L'Appaltatore si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente a Cotral eventuali fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 autocertificati dalla stessa in sede di gara ed accertati da Cotral.

Cotral ha diritto di risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

In ogni caso, Cotral potrà risolvere il Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale morale richiesto ai citati artt. 94 e 95 del Codice.

Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023, il DURC negativo, successivo al provvedimento di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, comporterà decadenza dell'appaltatore solo nella misura in cui inciderà in modo radicale sull'affidabilità dell'impresa affidataria quale contraente.

### **Art. 26 – Garanzie e Responsabilità**

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, l'Appaltatore garantisce i prodotti forniti da ogni vizio, difetto e/o danno, che non sia imputabile a forza maggiore, che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nell'appalto, alle prescrizioni tecniche e/o idonei all'uso cui sono destinati, ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Tale garanzia ha la durata di dodici mesi dalla data di positivo collaudo. L'Appaltatore è obbligato, in particolare, a eliminare dai beni forniti, e a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il predetto periodo, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della @ PEC con la quale vengono comunicati i difetti riscontrati, con l'invito ad eliminarli, quando tali difetti dipendano da:

- vizi di confezione;
- difetti dei materiali impiegati.

La denuncia dei vizi e dei difetti da parte del Committente deve avvenire entro 20 giorni dall'avvenuto loro accertamento.

Salvo diversa indicazione, il materiale rimane nella responsabilità della ditta aggiudicataria fino al momento della consegna al personale o a strutture del Committente.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, facendosi carico di tutti i relativi oneri.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per qualsiasi causa, dovessero essere subiti dal personale della ditta aggiudicataria, nella prestazione

delle forniture servizio, convenendosi, a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

L'Appaltatore risponde altresì dei danni alle persone o alle cose derivanti da fatti ascrivibili alla stesso o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della prestazione, tenendo perciò sollevato e indenne il Committente da qualsiasi azione che a riguardo gli venisse mossa.

L'Appaltatore è infine responsabile del buon andamento delle prestazioni ad esso affidate e di ogni passività addebitata al Committente per l'inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed al personale da esso dipendente.

#### **Art. 27- Riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Appaltatore che del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del Contratto.

#### **Art. 28 - Brevetti industriali, diritti d'autore e diritti di proprietà intellettuale**

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore manterrà e terrà indenne il Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.

#### **Art. 29 - Gestione interna dell'Accordo**

COTRAL indica quale struttura responsabile per la gestione del presente Contratto la U.O. Selezione e Formazione (06/720 .....). RUP: Federica Pangrazi tel. 0672052825 email: federica.pangrazi@cotralspa.it

#### **Art. 30 - Coordinate bancarie**

L'Affidataria si impegna a comunicare tempestivamente alla Società le eventuali variazioni che dovessero intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d'ora, in difetto di formale notificazione, di esonerare la Società da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

#### **Art. 31 - Domicilio dell'Appaltatore**

A tutti gli effetti del presente Contratto l'Affidataria elegge domicilio legale presso .....

#### **Art. 32 - Trattamento dei dati personali**

L'Appaltatore si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed in conformità a quanto previsto in generale dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In relazione a quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di privacy, si informa che Cotral, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali forniti nel pieno rispetto della predetta normativa, in conformità all'informativa resa sul sito web di Cotral di cui l'Appaltatore si impegna a prendere visione.

In particolare Cotral, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, qualora ne ricorrano le condizioni, si riserva di disciplinare eventuali trattamenti autorizzati all'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento con un contratto o con altro atto giuridico a norma del diritto

dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare ed alle istruzioni da questi impartite.

### **Art. 33- Foro competente**

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo e degli Ordini di Acquisto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente.

### **Art 34-Adempimenti di fine servizio**

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il passaggio di consegne ad eventuale altro aggiudicatario alla scadenza del contratto.

### **Art. 35 – Ulteriori obblighi Appaltatore**

L'appaltatore si obbliga:

- a)** a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del Contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b)** a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c)** ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- d)** a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- e)** a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

**COTRAL**

Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante

### **Condizioni generali di Contratto**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., si approvano tutte le clausole del presente atto ed in modo specifico quelle di cui agli articoli 3 (importo), 4 (Durata dell'affidamento), 6 (Dimensionamento delle prestazioni), 9 (Oneri, obblighi, spese ed adempimenti a carico dell'Appaltatore), 10 (Controlli e verifica di conformità), 11 (Variazioni dell'entità delle prestazioni), 17 (Penalità), 18 (Risoluzione), 19 (Recesso), 26 (Garanzie e Responsabilità), 27 (Riservatezza), 28 (Brevetti industriali, diritti d'autore e diritti di proprietà intellettuale), 33 (Foro competente), 34 (Adempimenti di fine servizio) e 35 (Ulteriori obblighi Appaltatore).

Il Legale Rappresentante